

RISTR. DEI DEBITI n° 1-2/2023

OGGETTO: OMOLOGA RISTRUTTURAZIONE
DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

N. R.G. 13/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO

in persona del giudice dott. Natalia Fiorello
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento ex artt 67 CCI promosso da
NARDINI Paola, nata a Cuneo il 25/09/1985, C.F. NRDPLA85P65D205e
NARDINI Michela, nata a Cuneo il 24/08/1991, C.F. NRDMHL91M64D205E

Difese e rappresentate da avv Flavio Gazzi per procura in atti

Le ricorrenti, sorelle conviventi, quali consumatori, hanno fatto ricorso alla procedura di composizione della crisi da sovrindebitamento depositando domanda ex artt 67 e 68 cci corredato dalla documentazione richiesta e dalla relazione dell'OCC secondo le disposizioni dell'art 68 citato.

Ritenuto in linea generale che la ratio dell'intero assetto normativo introdotto dal CCI, in materia di sovrindebitamento, come definito dall'art 2 comma c, è quella di consentire ai soggetti che non possono accedere alla procedura concorsuali previste dalla legge fallimentare di ristrutturare i propri debiti; in particolare, quanto al piano proposto dal consumatore, esso è finalizzato alla ristrutturazione dei debiti e alla soddisfazione dei crediti, con contenuto libero, come espressamente previsto dal comma 1 dell'art 67, e può anche prevedere il soddisfacimento anche parziale e differenziato dei crediti in qualsiasi forma, salvo- quanto ai crediti muniti di causa di prelazione non pagabili integralmente-



che sia allegata attestazione dell'OCC che valuti l'alternativa liquidatoria come previsto dall'art 67 comma 4.

L'omologazione è decisa dal giudice quando ha positivamente valutato l'ammissibilità giuridica del piano e la sua fattibilità.

Rientrano nel perimetro della ammissibilità giuridica la identificazione della legittimazione attiva e cioè che il proponente sia consumatore secondo la definizione dell'art 2 lettera c); se la procedura è familiare, che ricorrano i presupposti di cui all'art 66 ; infine, che non sussistano le condizioni soggettive ostative di cui all'art 69 .

Tanto premesso e considerando il caso in esame si possono svolgere le seguenti considerazioni

Le ricorrenti sono qualificabile come consumatori sovraindebitati ai sensi dell'art 2 comma e) CCI; ed invero l'esposizione debitoria delle ricorrenti è causalmente riconducibile a fideiussioni prestate in favore di una società commerciale alla cui attività esse erano del tutto estranee; la Corte di Cassazione (ordinanza n. 742 del 2020) ha dato infatti ingresso a principi di diritto espressi dalla Corte di Giustizia Europea in provvedimento 19.11.2015, secondo i quali "il carattere di accessorietà del contratto di fideiussione non incide sul piano della qualifica dell'attività di uno dei contraenti, in quanto ciò che rileva per l'identificazione del fideiussore nell'alveo protettivo del consumatore è che il contratto sia stato stipulato per finalità non inerenti allo svolgimento dell' attività professionale del terzo garante, secondo quanto previsto dal criterio generale di cui all'art 3 comma 1 lett. A) Cod. Consumo.

La coabitazione provata dalle certificazioni anagrafiche consente la procedura familiare
Non vi è prova della sussistenza delle condizioni soggettive ostative di cui all'art 69.

Tale valutazione comporta necessariamente l'esame delle contestazioni svolte dal creditore BPer Banca spa il quale ha- sinteticamente – contestato che l'ammontare del credito di Bper Banca spa postato in piano è inferiore alla maggior somma di euro 321.510,12; che sussista la meritevolezza delle debitrice, considerata la leggerezza con cui le sorelle Nardini si erano impegnate quale fideiussori in favore del padre, assumendo obbligazioni senza valutare le conseguenze di tale atto giuridico; che la documentazione



prodotta è carente quanto alle dichiarazioni dei redditi ante 2022.

Orbene le ragioni di opposizioni riferite alla incompletezza della documentazioni sono superate, in quanto nella relazione ex art 70 CCI l' Occ ha prodotto le dichiarazioni dei redditi delle Nardini ante 20122 .

Le ragioni di opposizioni riferite alla diversa misura del credito sono poi inconsistenti posto che, come anche evidenziato dall'OCC, avendo le debentrici offerto una somma netta per il pagamento dei debiti, la percentuale di soddisfo rimane immutata.

Quanto invece alla contestazione sulla sussistenza della meritevolezza, si osserva che, attenendosi al dato normativo, il requisito di "meritevolezza" non appare più espressamente chiesto.

Tuttavia, poiché l'art 69 CCI richiede che il debitore non abbia determinato la situazione di sovrindebitamento con colpa grave , malafede, frode, è possibile affermare che la meritevolezza sussiste quando il debitore non versa in colpa grave (o nei casi peggiori non abbia commesso frode ai danni dei creditori né sia in malafede).

Nel caso , non si rinvencono elementi per ritenere che le ricorrenti versino in colpa grave: esse infatti non hanno cagionato il dissesto del padre in cui favore prestarono fideiussione né hanno cagionato il loro stesso sovrindebitamento, che deriva unicamente dal dissesto della società di cui il padre era amministratore, sì che loro unica colpa, se tale può essere definita, è stata quella di prestare la fideiussione per evidenti vincoli di solidarietà familiare.

Il piano è quindi ammissibile

Esso poi è anche fattibile come risulta dalla seguente esposizione.

Il piano proposto, declinato come procedura familiare ex art 66 CCI, espone e prevede infatti quanto segue.

PASSIVO determinato dal debito scaturente da fideiussione prestate dalle Nardini in favore del padre quale amministratore di società poi fallita ed il cui fallimento è stato chiuso così articolato:

creditore chirografario BPER BANCA per euro 303.469,77



creditore privilegiato MEDIOCREDITO per euro 121.282,32

e così in totale euro 424.752,09

ATTIVO utilizzabile

Capitale liquido apportato da Paola Nardini € 24.000,00

Capitale liquido apportato da Michela Nardini € 25.000,00

Finanziamento garantito da Scialuppa Onlus € 32.000,00

Contributo di [REDACTED] di € 4.000,00, a fondo perduto, a favore delle due debentrici in parti eguali, già versati in fonda fiduciario a mani dell'OCC

E così in totale € 85.000,00

Le spese di procedura, in prededuzione, sono postate in € 9.483,44 (essendosi accollato il sig. [REDACTED] le spese di Advisor, senza costi ulteriori a carico della procedura.

Il piano prevede quindi un attivo di € 85.000,00 ,distribuibile ai creditori divisi n. 3 classi, così individuate

CLASSE 1): Crediti soddisfatti in prededuzione, rappresentati dai costi dell'Organismo di Composizione della Crisi, per un totale di € 9.483,00, soddisfatti per l'intero.

CLASSE 2) Crediti Privilegiati: la classe è composta dall'unico creditore privilegiato, soddisfatto nella misura del 60% del credito, per totali € 72.949,00. Ai sensi dell'art 67 comma 4 CCI l' OCC ha attestato ce nella alternativa liquidatoria, analiticamente esaminata, il pagamento sarebbe inferiore, in quanto verrebbe meno la finanza esterna data dal finanziamento de La Scialuppa e dal contributo del sig [REDACTED]

CLASSE 3) Crediti Chirografari: la classe è composta dai privilegiati declassati a chirografo per il residuo non soddisfatto dalla 2° Classe, oltre che da Bper Banca spa, chirografo, e sono tutti soddisfatti nella misura del 1,81%,

Quanto ai tempi di esecuzione è previsto che

A) Entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa, ai sensi dell'art. 51 D.Lgs, verrà distribuita la somma di € 53.000,00, per spese prededucibili e acconto al creditore privilegiato

B)) Entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa, ai sensi dell'art. 51 D.Lgs, stante le tempistiche tecniche per la concessione del finanziamento garantito dalla La SCIALUPPA ONLUS, verrà distribuita la residua



somma di € 32.000,00, composta interamente dalle somme mutate per saldo del creditore privilegiato, pagamento del creditore privilegiato declassato e del creditore chirografario ab origine nella misura del 1,46%

Sulla base della motivazione esposta il piano è omologabile

P.Q.M.

visto l'art. 70 del Codice della Crisi

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti dei consumatori

NARDINI Paola, nata a Cuneo il 25/09/1985, Codice Fiscale NRDPLA85P65D205e

NARDINI Michela, nata a Cuneo il 24/08/1991, Codice Fiscale NRDMHL91M64D205E

con trascrizione, ove necessario, a cura dell'OCC

Dichiara chiusa la procedura

Manda l'OCC a comunicare la sentenza ai creditori

Manda la Cancelleria alla pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art 70 c. 1 e 8 CCI

Cuneo 07/02/2023

Il Giudice est.

dr. Natalia Fiorello

PROVVISORIAMENTE
W. GAZZI FLAVIO
DR.SSA DEHARCHI TONICA

